

Apportare seguenti modifiche:

a) Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

«18- bis (Misure per favorire la ripresa del mercato immobiliare)

Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, il 50 per cento dell'importo corrisposto per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto in relazione all'acquisto, effettuato entro il 31 dicembre 2023, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, cedute dalle imprese costruttrici delle stesse. La detrazione di cui al precedente periodo è pari al 50 per cento dell'imposta dovuta sul corrispettivo d'acquisto ed è ripartita in dieci quote costanti nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d'imposta successivi

b) All'articolo 24, dopo il comma 2, inserire i seguenti:

2-bis. Al fine dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si considerano i beni immobili alla cui produzione o al cui scambio è effettivamente diretta l'attività di impresa, nonché quelli utilizzati direttamente nell'esercizio d'impresa.

2-ter. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alle plusvalenze realizzate da organismi di investimento collettivo del risparmio individuati all'articolo 1, comma 633, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

c) All'articolo 27, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

1. I redditi di capitale di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e i redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c-ter), del medesimo testo unico derivanti dalla cessione o dal rimborso di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio si considerano realizzati a condizione che, su opzione del contribuente, sia assoggettata ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 14 per cento la differenza tra il valore delle quote o azioni alla data del 31 dicembre 2022 e il costo o valore di acquisto o di sottoscrizione.

1-bis. L'opzione di cui al comma 1 è resa entro il 30 giugno 2023 mediante apposita comunicazione all'intermediario presso il quale è intrattenuto un rapporto di custodia, amministrazione, gestione di portafogli o altro stabile rapporto. L'imposta sostitutiva è versata dai soggetti di cui ai commi 1 e 6-bis dell'articolo 26-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ai commi 1, 2, 2-ter, 5 e 7 dell'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, ai commi 1, 2-bis e 2-quater dell'articolo 7 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, nonché ai commi 2 e 4 dell'articolo 13 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 44, entro il 16 settembre 2023, ricevendone provvista dal contribuente. In assenza di un rapporto di custodia, amministrazione, gestione di portafogli o altro stabile rapporto, l'opzione è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2022 dal contribuente che provvede al versamento dell'imposta sostitutiva entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi dovute in base alla dichiarazione sui redditi. L'opzione si estende a tutte le quote o azioni appartenenti ad una medesima categoria omogenea, possedute alla data del 31 dicembre 2022 nonché alla data di esercizio dell'opzione. L'opzione non può essere esercitata in relazione alle quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio detenute in rapporti di gestione di portafogli per i quali sia stata esercitata l'opzione di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

d) All'articolo 28, apportare le seguenti modificazioni:

1. al comma 1, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: “Il contributo è dovuto se almeno il 75 per cento dei ricavi del periodo d’imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 deriva dalle attività indicate nei periodi precedenti.

2. all’articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, come modificato dall’articolo 55, comma 1, lettera a), del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: «Il contributo è dovuto se almeno il 75 per cento del volume d’affari dell’anno 2021 deriva dalle attività indicate nei periodi precedenti.»;

b) al comma 2, secondo periodo, le parole «31 marzo 2021» sono sostituite dalle parole «30 aprile 2021»;

c) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: «3-bis. Non concorrono alla determinazione dei totali delle operazioni attive e passive, di cui al comma 3, le operazioni di cessione e di acquisto di azioni, obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci e quote sociali che intercorrono tra i soggetti di cui al comma 1.

3-ter. Non concorrono alla determinazione dei totali delle operazioni attive, di cui al comma 3, le operazioni attive non soggette a IVA per carenza del presupposto territoriale, ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, se e nella misura in cui gli acquisti ad esse afferenti siano territorialmente non rilevanti ai fini IVA.».

3. Se per effetto delle modificazioni apportate all’articolo 37 del decreto- legge n. 21 del 2022 dal presente articolo:

a) l’ammontare del contributo risulta maggiore di quello complessivamente dovuto entro il 30 novembre 2022, il versamento dell’importo residuo è effettuato entro il 31 marzo 2023 con le modalità di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

b) l’ammontare del contributo risulta minore di quello complessivamente dovuto entro il 30 novembre 2022, il maggiore importo versato è ammesso in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del predetto decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal 31 marzo 2023.

e) All’articolo 29, nel comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente:

“1) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Per le sigarette, l’ammontare dell’accisa è costituito dalla somma dei seguenti elementi:

a) un importo specifico fisso per unità di prodotto, determinato per l’anno 2023 in 28,00 euro per 1.000 sigarette, per l’anno 2024 in 28,20 euro per 1.000 sigarette e, a partire dall’anno 2025, in 28,70 euro per 1.000 sigarette;

b) un importo risultante dall’applicazione dell’aliquota di base, di cui alla voce “Tabacchi lavorati”, lettera c), dell’Allegato I, al prezzo di vendita al pubblico.»”;

2) alla lettera a), dopo il numero 2), inserire il seguente: “2.1) nel comma 5, alla lettera c), le parole: «euro 130» sono sostituite dalle seguenti: «euro 140»”;

3) alla lettera a), sostituire il numero 3) con il seguente: “3) il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. Per i tabacchi lavorati di cui all’articolo 39-bis, comma 1, lettera b) (sigarette), l’onere fiscale minimo, di cui all’articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2011/64/UE del Consiglio, del 21 giugno 2011, è pari, per l’anno 2023, al 98,10 per cento della somma dell’accisa globale costituita dalle due componenti di cui alle lettere a) e b) del comma 3 e dell’imposta sul valore aggiunto calcolate con riferimento al “PMP-sigarette”; la medesima percentuale è determinata al 98,50 per cento per l’anno 2024 e al 98,60 per cento a partire dall’anno 2025. »”;

4) dopo la lettera c), inserire la seguente: “c-bis): all’articolo 62-quater.1 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 2:

1.1) nella lettera c), le parole: “da uno Stato dell'Unione europea”, sono sostituite dalle seguenti: “da un altro Stato dell'Unione europea”;

1.2) dopo la lettera c), è aggiunta la seguente: “c-bis) il soggetto avente sede nel territorio nazionale, autorizzato ai sensi del comma 4-bis ad effettuare l'immissione in consumo dei prodotti di cui al comma 1 provenienti da uno Stato dell'Unione europea.”;

2) al comma 3, dopo le parole: “dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli”, sono aggiunte le seguenti: “all'istituzione e alla gestione di un deposito in cui sono realizzati i prodotti di cui al comma 1.” e dopo le parole: “Ministro delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67,”, sono aggiunte le seguenti: “l'ubicazione del deposito in cui si intende fabbricare i prodotti di cui al comma 1,”;

3) al comma 4, le parole: “da uno Stato dell'Unione europea”, sono sostituite dalle seguenti: “da un altro Stato dell'Unione europea”;

4) dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:

“4-bis. Il soggetto di cui al comma 2, lettera c-bis), è preventivamente autorizzato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli all'istituzione e alla gestione di un deposito in cui sono introdotti i prodotti di cui al comma 1. A tale fine il medesimo soggetto presenta alla predetta Agenzia un'istanza, in forma telematica, in cui sono indicati, oltre ai dati previsti dalla determinazione di cui al comma 16, le generalità del rappresentante legale, il possesso dei requisiti stabiliti, per la gestione dei depositi fiscali di tabacchi lavorati, dall'*articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67*, l'ubicazione del deposito in cui si intende ricevere i prodotti di cui al comma 1, la denominazione e il contenuto dei prodotti di cui al comma 1 provenienti da Paesi dell'Unione europea che saranno immessi in consumo nel territorio nazionale, la quantità di prodotto presente in ciascuna confezione destinata alla vendita al pubblico, nonché gli altri elementi informativi previsti dall'*articolo 6 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206*.”

4-ter. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, effettuati i controlli di competenza e verificata l'idoneità della cauzione prestata ai sensi del comma 5, rilascia ai soggetti di cui ai commi 3, 4 e 4-bis, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, l'autorizzazione richiesta ai sensi dei medesimi commi 3, 4 e 4-bis, attribuendo altresì un codice d'imposta.”;

5) al comma 5, dopo le parole: “Per il fabbricante”, sono inserite le seguenti: “e il soggetto di cui al comma 2, lettera c-bis),”;

6) al comma 6, le parole: “ai commi 3 e 4”, ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: “ai commi 3, 4 e 4-bis”;

7) al comma 9, il terzo periodo è sostituito dal seguente: “Allo stesso adempimento sono tenuti il rappresentante di cui al comma 2 e il soggetto di cui al comma 2, lettera c-bis), per i prodotti di cui al comma 1, provenienti da altri Paesi dell'Unione europea, che il soggetto cedente di cui al comma 2 e il soggetto di cui al medesimo comma 2, lettera c-bis), intendono immettere in consumo nel territorio nazionale.”;

8) dopo il comma 9, sono aggiunti i seguenti:

“9-bis. Il soggetto di cui al comma 2, lettera c-bis), può solo ricevere i prodotti di cui al comma 1 provenienti da Paesi dell'Unione europea, dei quali effettua l'immissione in consumo nel territorio nazionale attraverso la cessione dei medesimi prodotti alle rivendite di cui al comma 12 e agli esercizi di vicinato, farmacie e parafarmacie di cui al comma 13 ai fini della successiva vendita ai consumatori finali. Anche per i prodotti di cui al comma 1 ottenuti nel territorio nazionale, l'immissione in consumo si verifica all'atto della cessione degli stessi prodotti alle rivendite di cui al comma 12 e agli esercizi di vicinato, farmacie e

parafarmacie di cui al comma 13 mentre per i prodotti di cui al comma 1 importati da Paesi terzi, la predetta immissione si verifica all'atto dell'importazione degli stessi.

9-ter. Per la circolazione dei prodotti di cui al comma 1, nella fase antecedente alla loro immissione in consumo, tra i soggetti di cui al comma 2, lettere a) e c-bis), il mittente è tenuto a fornire garanzia del pagamento dell'imposta di consumo gravante sui prodotti spediti in misura pari al 100 per cento di tale imposta.”;

9) al comma 10 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Con determinazione del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabilite le modalità per l’approvvigionamento dei predetti contrassegni di legittimazione.”;

10) al comma 13, nella lettera a), dopo le parole: ”dei prodotti di cui al comma 1”, sono aggiunte le seguenti: “,anche unitamente ai prodotti di cui all’articolo 62-quater”;

11) il comma 16 è sostituito dal seguente: “16. Con determinazione del direttore dell'agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabiliti il contenuto e le modalità di presentazione dell'istanza ai fini dell'autorizzazione di cui ai commi 3, 4 e 4-bis, le modalità di presentazione e i contenuti della richiesta di inserimento dei prodotti di cui al comma 1 nella tabella di commercializzazione di cui al comma 9, nonché le modalità di tenuta dei registri e documenti contabili in conformità a quelle vigenti per i tabacchi lavorati, per quanto applicabili. Con il medesimo provvedimento sono emanate le ulteriori prescrizioni necessarie per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5 e sono stabilite la documentazione di accompagnamento e le modalità con le quali i prodotti di cui al comma 1 sono movimentati, nella fase antecedente alla relativa immissione in consumo, tra i soggetti di cui al comma 2, lettere a) e c-bis).”.”

5) sostituire la lettera d) con la seguente: “d) all’Allegato I, alla voce: “Tabacchi lavorati”, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) sigarette 49,50 per cento» e la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette 60,00 per cento»”.

f)All’art. 31. *apportare le seguenti modificazioni.*

1. Al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

“a) all’articolo 67, comma 1, in materia di redditi diversi, dopo la lettera c-quinquies) è inserita la seguente: «c-sexies) le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominate, non inferiori complessivamente a 2.000 euro nel periodo di imposta. Ai fini della presente lettera per cripto-attività si intende una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga. Non costituisce una fattispecie fiscalmente rilevante la permuta tra cripto-attività aventi medesime caratteristiche e funzioni;»”;

2. Il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Le plusvalenze relative a operazioni aventi a oggetto cripto-attività, comunque denominate, fino alla data di entrata in vigore della presente legge si considerano realizzate ai sensi dell’articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e le relative minusvalenze realizzate fino alla medesima data possono essere portate in deduzione ai sensi dell’articolo 68, comma 5, del medesimo testo unico. Ai fini della determinazione della plusvalenza trova applicazione l’articolo 68, comma 6, del predetto testo unico.”.

g)All’articolo 34:

Sostituire i commi da 1 a 4 con i seguenti:

“1. I soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, che non hanno indicato nella propria dichiarazione annuale dei redditi le crypto-attività detenute entro la data del 31 dicembre 2021, nonché i redditi sulle stesse realizzati, possono presentare apposita istanza di emersione secondo il modello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al successivo comma 4.

2. I soggetti di cui al comma 1 che non hanno realizzato redditi nel periodo di riferimento possono regolarizzare la propria posizione attraverso la presentazione dell'istanza di cui al medesimo comma, indicando le attività detenute al termine di ciascun periodo di imposta e versando la sanzione per l'omessa indicazione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, nella misura ridotta pari allo 0,5 per cento per ciascun anno sul valore delle attività non dichiarate.

3. I soggetti di cui al comma 1 che hanno realizzato redditi nel periodo di riferimento possono regolarizzare la propria posizione attraverso la presentazione dell'istanza di cui al medesimo comma e mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva, nella misura del 3,5 per cento del valore delle attività detenute al termine di ogni anno o al momento del realizzo, nonché di un'ulteriore somma pari allo 0,5 per cento per ciascun anno del predetto valore a titolo di sanzioni e interessi, per l'omessa indicazione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.

4. Il contenuto, le modalità e i termini di presentazione dell'istanza di cui al comma 1, nonché le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti sono disciplinate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.”.

h) Dopo l'articolo 37 inserire i seguenti:

Art.37-bis

1. All'articolo 6, comma 9-bis.3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo l'ultimo periodo è inserito il seguente: “Le disposizioni di cui ai periodi precedenti non si applicano e il cessionario o committente è punito con la sanzione di cui al comma 6 con riferimento all'imposta che non avrebbe potuto detrarre quando le operazioni inesistenti imponibili sono state determinate da un intento di evasione o di frode del quale sia provato che il cessionario o committente era consapevole.”.

i) All'articolo 40, comma 1, primo periodo, dopo le parole «*riguardanti le dichiarazioni*» sono aggiunte le seguenti: «*validamente presentate*».

l) All'articolo 42 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole "l'Agenzia delle entrate" sono aggiunte le seguenti: "ovvero l'Agenzia delle dogane e dei monopoli";

b) ai commi 3 e 6, le parole "dell'Agenzia delle entrate" sono sostituite dalle seguenti: "della competente Agenzia fiscale";

c) ai commi 4 e 5, le parole "l'Agenzia delle entrate" sono sostituite dalle seguenti: "la competente Agenzia fiscale";

e) al comma 12:

al terzo periodo, le parole «Se entro» sono sostituite dalla seguente: «Entro», la parola «deposita» è sostituita dalle seguenti: «ha l'onere di depositare» e, infine, le parole «il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2024» sono soppresse;

dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: «In tal caso il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2024.»;

f) dopo il comma 12 è inserito il seguente:

«12-bis. Nelle controversie pendenti innanzi alla Corte di cassazione, in caso di deposito ai sensi del comma 12, terzo periodo, il giudizio è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione. Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate.»;

g) dopo il comma 14 è inserito il seguente:

«14-bis. Per i procedimenti dichiarati estinti ai sensi del comma 12-bis l'eventuale diniego della definizione, notificato con le modalità previste per gli atti processuali entro il 31 luglio 2024, è impugnabile dinanzi alla Corte di cassazione entro sessanta giorni dalla notificazione. Il diniego della definizione è motivo di revocazione del provvedimento di estinzione pronunciato ai sensi del comma 12-bis e la revocazione è chiesta congiuntamente con l'impugnazione del diniego.»;

h) al comma 15, alinea, la parola «Qualora» è sostituita dalle seguenti: «Per le controversie diverse da quelle di cui al comma 12-bis, qualora.».

i) al comma 17, le parole "del direttore dell'Agenzia delle entrate" sono sostituite dalle seguenti: "del direttore della competente Agenzia fiscale".

m) All'articolo 46:

a) nel comma 1:

1) sostituire le parole "31 gennaio 2023" con le seguenti: "31 marzo 2023";

2) dopo le parole "31 dicembre 2015" inserire le seguenti: "dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali";

b) sostituire il comma 6 con il seguente:

“6. Fermo quanto disposto dai commi 4, 5 e 6-bis del presente articolo, relativamente ai debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dagli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, l'annullamento automatico di cui al comma 1 opera limitatamente alle somme dovute, alla medesima data, a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; tale annullamento non opera con riferimento al capitale e alle somme maturate alla predetta data a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovuti.”;

c) dopo il comma 6, inserire i seguenti:

“6-bis. Relativamente alle sanzioni amministrative, incluse quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali, le disposizioni del comma 6 del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973; tale annullamento non opera con riferimento alle predette sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute.

6-ter. Gli enti creditori di cui al comma 6 possono stabilire di non applicare le disposizioni dello stesso comma 6 e, conseguentemente, quelle del comma 6-bis, con provvedimento emanato entro il 31 gennaio 2023 avvalendosi delle forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti e comunicato, entro la medesima data, all'agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; entro lo stesso termine, i medesimi enti danno notizia dell'adozione dei predetti provvedimenti mediante pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali.

6-quater. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla data del 31 marzo 2023 è comunque sospesa la riscossione dell'intero ammontare dei debiti di cui ai commi 6 e 6-bis del presente articolo e non si applicano a tali debiti gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.”.

6-quater. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla data del 31 marzo 2023 è comunque sospesa la riscossione dell'intero ammontare dei debiti di cui ai commi 6 e 6-bis del presente articolo e non si applicano a tali debiti gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.”.

n) All'articolo 47:

a) nel comma 16, sopprimere la lettera e);

b) sostituire il comma 17 con il seguente: “17. Per le sanzioni amministrative, incluse quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, e alle somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.”.

o) dopo l'Articolo inserire il seguente

Art. 50-ter

(Disposizioni in materia di gestione dei sistemi informativi strumentali al servizio nazionale della riscossione)

1. L'Agenzia delle entrate-Riscossione, per ottimizzare i servizi informatici strumentali al servizio nazionale della riscossione, trasferisce, entro il 31 dicembre 2023, le attività relative all'esercizio dei sistemi ICT, demand & delivery riscossione enti e contribuenti, demand & delivery servizi corporate, a Sogei S.p.A, mediante cessione del ramo di azienda individuato con il decreto di cui al comma 6 e con gli effetti di cui all'articolo 2112 c.c., fatto salvo quanto previsto dalle presenti disposizioni speciali. Il corrispettivo di cessione è pari al valore patrimoniale del ramo d'azienda alla data della cessione.

2. A decorrere dalla data di cessione del ramo d'azienda, le attività di cui al comma 1 sono erogate all'Agenzia delle entrate-Riscossione da Sogei S.p.A. sulla base di apposite convenzioni.

3. Il personale con contratto di lavoro subordinato alle dipendenze di Agenzia delle entrate-Riscossione, assegnato alle specifiche unità che compongono il ramo di azienda al momento della cessione, è trasferito a Sogei S.p.A. senza soluzione di continuità, con applicazione della contrattazione collettiva di primo e secondo livello applicata presso Sogei S.p.A. e con salvezza di eventuali differenze retributive specificatamente riscontrate con riferimento ai soli trattamenti

minimi previsti dai CCNL applicati prima e dopo la cessione, da conglobare in un elemento distinto della retribuzione assorbibile.

4. Le operazioni di cui ai commi 1 e 2 sono esenti da imposizione fiscale.

5. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non derivano maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità applicative di cui ai commi 1 e 3.

p) Dopo l'articolo 51 inserire i seguenti:

Articolo 51-bis

(Proroga dei termini di riversamento del credito d'imposta per l'attività di ricerca e sviluppo)

1. All'articolo 5, comma 9, primo periodo, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, le parole: "entro il 31 ottobre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 novembre 2023".

2. All'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, sostituire l'ultimo periodo con i seguenti: "Le certificazioni di cui al primo, al secondo e al terzo periodo possono essere richieste a condizione che le violazioni relative all'utilizzo dei crediti d'imposta previsti dalle norme citate nei medesimi periodi non siano state già constatate con il processo verbale di constatazione".

Articolo 51-ter

1. All'articolo 8 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, alla lettera b) del comma 1 e al comma 1-bis, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e, sussistendo gli altri presupposti, opera soltanto per i soggetti che sottopongono il proprio bilancio d'esercizio a revisione legale dei conti.".

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a partire dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73.

q) Dopo l'articolo 110, inserire il seguente:

Art. 110-bis

ACCADEMIA DEI LINCEI

1. Le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 359, nonché quelle di cui all'articolo 1, comma 328, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come modificato dall'articolo 58-quater del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, si interpretano, agli effetti dei tributi locali, nel senso che l'Accademia Nazionale dei Lincei è esente dalle imposte relative agli immobili anche non direttamente utilizzati per le finalità istituzionali della stessa.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2023, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 759, lettera g), e 770, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Dopo l'articolo 146 inserire i seguenti articoli:

“Articolo 146-bis

(Modifica della disciplina dell'IMU a seguito della legge n. 17 del 2022 della regione Friuli Venezia-Giulia istitutiva dell'ILIA)

1. All'articolo 1, comma 739, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono inserite, alla fine, le seguenti parole: “Per la regione autonoma Friuli Venezia Giulia si applica, a decorrere dal 1° gennaio 2023, la legge regionale 14 novembre 2022, n. 17 riguardante l'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA).”.
2. All'articolo 1, comma 772, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono aggiunte, alla fine, le seguenti parole: “nonché all'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA) della regione autonoma Friuli Venezia Giulia, istituita con la legge regionale 14 novembre 2022, n. 17”.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022.

Articolo 146-ter

(Disposizioni in materia di prima applicazione e di semplificazione della procedura di inserimento delle fattispecie nel “Prospetto” di cui all'articolo 1, commi 756 e 757 della legge n. 160 del 2019).

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 756, in fine, è aggiunto il seguente periodo: “Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, possono essere modificate o integrate le fattispecie individuate con il decreto di cui al primo periodo”;
 - b) al comma 767, in fine, è aggiunto il seguente periodo: “In deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e al penultimo periodo del presente comma, a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757, della presente legge, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal precedente comma 757 e pubblicata nel termine di cui al presente comma, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della presente legge.

Articolo 146-quater

(Inserimento del comune di Campofelice di Fitalia nell'elenco dei comuni i cui terreni sono esenti dall'IMU)

1. A decorrere dall'anno di imposta 2023, l'esenzione di cui alla lettera d), comma 758, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si applica anche ai terreni agricoli ricadenti nel territorio del comune di Campofelice di Fitalia.
2. Ai fini del ristoro delle minori entrate derivanti dell'esenzione di cui al comma 1, il Ministero dell'interno attribuisce al comune di Campofelice di Fitalia il contributo di 115 mila euro, a decorrere dall'anno 2023.

Articolo 146-quinquies

(Modifica del Canone unico patrimoniale (CUP) di cui ai commi 816 e seguenti dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 al comma 818 le parole: "di comuni" sono eliminate.

Articolo 146-sexies

(Norma di interpretazione autentica sull'iter di approvazione del Fondo di solidarietà comunale)

1. L'articolo 1, comma 449, lettera c) della legge 11 novembre 2016, n. 232 si interpreta nel senso che la quota del Fondo di solidarietà comunale è ripartita sulla base della differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard approvati entrambi dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di riferimento.

Conseguentemente

Il fondo di cui all'articolo 152, comma 4, è ridotto di 17.245 milioni di euro per il 2023, e pari a 40.000 euro per il 2023.

Le risorse di cui agli articoli.....pari asono iscritte nel FISPE

Relazione Tecnica

Art. 18-bis. La norma in esame dispone, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, una detrazione dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, del 50 per cento dell'importo corrisposto per il pagamento dell'IVA in relazione all'acquisto, effettuato entro il 31 dicembre 2023, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, cedute dalle imprese costruttrici delle stesse. La detrazione è pari al 50 per cento dell'imposta dovuta sul corrispettivo d'acquisto ed è ripartita in 10 quote costanti nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d'imposta successivi.

L'agevolazione è stata introdotta per la prima volta dall'art.1, comma 56, della legge n. 208/2015 per gli acquisti effettuati entro il 31 dicembre 2016, e successivamente prorogata per gli acquisti effettuati entro il 31 dicembre 2017 dall'art.9 del D.L 244/2016.

Sulla base di elaborazioni effettuate sui dati delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nell'anno 2021, risulta un ammontare di spesa detraibile effettuata nel 2016, primo anno di applicazione, pari a 30,3 milioni di euro. Applicando l'aliquota di detrazione del 50% e ripartendo la spesa per le 10 quote annuali si stima una perdita di gettito Irpef di competenza annua di -1,5 milioni di euro.

Ipotizzando l'entrata in vigore della norma per il 2023, si stimano i seguenti effetti di cassa:

| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| IRPEF | 0,0 | -2,6 | -1,5 | -1,5 | -1,5 | -1,5 | -1,5 | -1,5 | -1,5 | -1,5 | -1,5 | 1,1 | 0,0 |

Milioni di euro

Art. 24 comma 2. L'emendamento interviene al fine di escludere gli immobili merce e gli immobili strumentali dal computo della soglia che rende le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in società immobiliari assoggettate a imposizione nel territorio dello Stato. Inoltre, viene previsto anche un chiarimento circa l'ambito applicativo in riferimento alle plusvalenze realizzate dagli OICR non residenti. Alla misura, coerentemente alla misura originaria, non si ascrivono effetti finanziari.

Art. 27, comma 1. La disposizione prevede una serie di chiarimenti e precisazioni circa l'applicazione della misura originaria. In particolare, vengono chiariti alcuni aspetti applicativi dell'opzione per l'affrancamento delle quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR), con specifico riguardo al soggetto tenuto all'applicazione dell'imposta sostitutiva, alle modalità di esercizio dell'opzione e all'ambito oggettivo di applicazione. Alla disposizione non si ascrivono effetti finanziari, dato il tenore chiarificatorio della stessa.

Art. 28. La disposizione prevede di escludere dalla platea dei soggetti passivi del contributo di cui all'articolo 28 del presente disegno di legge le società per le quali la quota di volume d'affari relativa al codice attività oggetto della misura risulti inferiore al 75% del volume d'affari complessivo.

Ai fini della stima, mantenendo invariata la metodologia utilizzata per la valutazione degli effetti dell'art. 28, sono state acquisite dalle ultime dichiarazioni IVA disponibili le informazioni relative ai codici attività ATECO 2007 ed i relativi volumi d'affari. L'analisi di queste informazioni ha permesso di individuare i soggetti con contabilità IVA separate per i quali l'attività principale pesa, in termini di volume d'affari, meno del 75% rispetto al volume d'affari complessivo.

L'esclusione dei soggetti con attività prevalente inferiore al 75% produrrebbe un minor gettito stimato pari a circa 18,2 milioni di euro per l'anno 2023.

La disposizione, inoltre, limita l'ambito soggettivo di applicazione del contributo di cui all'articolo 37 del DL 21/22 ai soli soggetti che nel corso dell'anno 2021 hanno realizzato almeno il 75 per cento

del volume d'affari da operazioni svolte nell'ambito dei settori di attività di produzione e rivendita di energia, gas e prodotti petroliferi.

Ai fini della stima, analizzando le dichiarazioni IVA relative all'anno 2020 dei contribuenti, è stata considerata la percentuale del volume di affari associata alle attività oggetto del contributo rispetto al totale. Sono stati esclusi i soggetti con una prevalenza inferiore al 75%.

La platea dei soggetti è limitata ai contribuenti che hanno effettuato il pagamento del contributo, in relazione ai quali il contributo stimato a legislazione vigente era pari a 3.147 milioni di euro. La modifica introdotta produce un minor gettito di circa 1,9 milioni di euro.

La disposizione, prevede anche che al fine del calcolo della base imponibile del contributo non rilevino le cessioni e gli acquisti di azioni, obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci e quote sociali che intercorrono tra i soggetti tenuti al versamento del contributo ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 37.

La disposizione non determina effetti finanziari, tenuto conto che l'applicazione della misura di esclusione si applica alle sole operazioni intercorse tra i soggetti che rientrano nel perimetro di applicazione dello stesso contributo, con un conseguente effetto compensativo.

Infine, viene disposto che non concorrono alla determinazione dei totali delle operazioni attive quelle non soggette a IVA per carenza del presupposto territoriale, se e nella misura in cui gli acquisti ad esse afferenti siano territorialmente non rilevanti ai fini IVA. La misura non determina effetti in quanto tende a consolidare quanto già espresso dalla circolare n. 25/2022 dell'Agenzia delle Entrate. Nel complesso la disposizione comporta oneri per circa 20,1 milioni di euro nel 2023.

Art. 29. La disposizione interviene sulla modalità di calcolo della componente specifica dell'accisa sulle sigarette come novellata dall'articolo 29 del DDL di bilancio 2023, attribuendo all'elemento specifico un valore numerico pari a 28 euro per kg per l'anno 2023 (in luogo di 36 euro per kg), pari a 28,2 euro per kg per l'anno 2024 (in luogo di 36,50 euro per kg) e pari a 28,7 euro per kg a partire dal 2025 (in luogo di 37 euro per kg). Inoltre, la medesima disposizione interviene sulla modalità di calcolo della componente ad valorem dell'accisa sulle sigarette, come novellata dal predetto articolo 29, attribuendo alla percentuale del prezzo di vendita per il calcolo di tale componente un valore pari al 49,5 a partire dall'anno 2023, in luogo di un valore pari a 47,5 a partire dal medesimo anno. Infine, la disposizione interviene sull'onere fiscale minimo, di cui all'art. 7, paragrafo 4, della direttiva 2011/64/UE del Consiglio del 21 giugno 2011, rideterminando la percentuale da utilizzare per il suo calcolo nel 98,10 in luogo del 96,22 per l'anno 2023, nel 98,50 in luogo del 96,50 per l'anno 2024 e nel 98,6 in luogo del 96,90 a partire dall'anno 2025 (numeri 1, 3 e 5).

Sotto il profilo strettamente finanziario, si riporta, di seguito, un prospetto contenente la stima, effettuata alla luce della normativa vigente, del gettito, espresso in euro, relativo agli anni 2023 e seguenti, con riferimento all'accisa sulle sigarette.

| Regime Attuale | | | | | | | | | | |
|----------------|--------------|------------------|--------------------|-------------------|--------|-------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Prezzo €/Pac. | Prezzo €/Kg. | Quota di mercato | Quantità anno 2021 | Ripartizione €/Kg | | | Q.F. | Accisa Totale | IVA | Totale Gettito |
| | | | | Q.F. | Accisa | IVA | | | | |
| 4,35 | 217,5 | 0,00% | 80 | 1,03 | 155,50 | 39,22 | 82,19 | 12.408,90 | 3.129,76 | 15.538,66 |
| 4,40 | 220 | 0,00% | 1.384 | 3,28 | 155,05 | 39,67 | 4.539,65 | 214.595,40 | 54.904,87 | 269.500,27 |
| 4,50 | 225 | 0,29% | 178.660 | 7,78 | 154,15 | 40,57 | 1.389.971,69 | 27.540.377,34 | 7.248.219,97 | 34.788.597,31 |
| 4,60 | 230 | 1,49% | 911.828 | 12,28 | 153,24 | 41,48 | 11.197.244,65 | 139.728.482,88 | 37.822.614,66 | 177.551.097,53 |
| 4,70 | 235 | 2,03% | 1.240.409 | 16,78 | 152,34 | 42,38 | 20.814.061,34 | 188.963.891,83 | 52.568.529,18 | 241.532.421,01 |
| 4,80 | 240 | 6,90% | 4.215.239 | 21,28 | 151,44 | 43,28 | 89.700.282,73 | 638.355.771,44 | 182.435.537,43 | 820.791.308,87 |
| 4,90 | 245 | 5,51% | 3.364.084 | 25,78 | 150,54 | 44,18 | 86.726.097,89 | 506.429.277,62 | 148.625.252,33 | 655.054.529,95 |
| 5,00 | 250 | 44,64% | 27.270.243 | 29,56 | 150,36 | 45,08 | 806.108.389,11 | 4.100.353.768,15 | 1.229.342.563,64 | 5.329.696.331,79 |
| 5,16 | 258 | 0,00% | 99 | 31,22 | 154,46 | 46,52 | 3.092,47 | 15.299,88 | 4.607,99 | 19.907,87 |
| 5,20 | 260 | 6,44% | 3.934.568 | 31,63 | 155,48 | 46,89 | 124.450.397,23 | 611.746.688,61 | 184.491.910,40 | 796.238.599,01 |
| 5,30 | 265 | 0,33% | 200.061 | 32,67 | 158,04 | 47,79 | 6.535.992,87 | 31.617.640,44 | 9.560.915,19 | 41.178.555,63 |
| 5,40 | 270 | 2,19% | 1.336.319 | 33,71 | 160,60 | 48,69 | 45.047.297,31 | 214.612.754,31 | 65.065.348,74 | 279.678.103,05 |
| 5,50 | 275 | 13,75% | 8.398.553 | 34,74 | 163,17 | 49,59 | 291.765.747,20 | 1.370.391.968,07 | 416.484.266,08 | 1.786.876.234,15 |
| 5,60 | 280 | 2,98% | 1.823.127 | 35,78 | 165,73 | 50,49 | 65.231.484,06 | 302.146.837,71 | 92.049.682,23 | 394.196.519,94 |
| 5,70 | 285 | 0,00% | 15 | 36,82 | 168,29 | 51,39 | 537,57 | 2.457,03 | 750,29 | 3.207,33 |
| 5,80 | 290 | 0,05% | 29.377 | 37,85 | 170,85 | 52,30 | 1.111.908,85 | 5.019.012,61 | 1.536.402,46 | 6.555.415,07 |
| 5,90 | 295 | 1,44% | 879.965 | 38,89 | 173,41 | 53,20 | 34.221.855,96 | 152.594.806,95 | 46.814.161,41 | 199.408.968,36 |
| 6,00 | 300 | 11,81% | 7.217.672 | 39,92 | 175,98 | 54,10 | 288.129.464,64 | 1.270.165.911,52 | 390.476.053,04 | 1.660.641.964,56 |
| 6,20 | 310 | 0,12% | 74.851 | 42,00 | 181,10 | 55,90 | 3.143.742,00 | 13.555.516,10 | 4.184.170,90 | 17.739.687,00 |
| 6,50 | 325 | 0,02% | 14.531 | 45,10 | 188,79 | 58,61 | 655.339,08 | 2.743.269,73 | 851.650,19 | 3.594.919,92 |
| Totale | | 100,00% | 61.091.065 | | | | 1.876.237.528,50 | 9.576.210.736,54 | 2.869.620.670,74 | 12.445.831.407,27 |

Si evidenzia che, ai fini di tale stima, sono state prese in considerazione le quantità consumate nell'anno 2021 e il PMP-sigarette relativo all'anno 2022.

Ai fini della stima degli effetti di gettito determinati dalla disposizione in esame, si riportano, in primo luogo, i seguenti prospetti contenenti le stime, con riferimento all'accisa sulle sigarette, degli effetti di gettito, espressi in euro, relativi all'anno 2023, all'anno 2024 e all'anno 2025 e seguenti, che derivano dalle modifiche apportate alla normativa attualmente in vigore dall'art. 29 del DDL di bilancio 2023.

Anno 2023

| Nuovo regime - 2023 | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--------------|------------------|--------------------|-------------------|--------|-------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Prezzo €/Pac. | Prezzo €/Kg. | Quota di mercato | Quantità anno 2021 | Ripartizione €/Kg | | | Q.F. | Accisa Totale | IVA | Totale Gettito |
| | | | | Q.F. | Accisa | IVA | | | | |
| 4,35 | 217,5 | 0,00% | 80 | -2,83 | 159,36 | 39,22 | -225,83 | 12.716,93 | 3.129,76 | 15.846,68 |
| 4,40 | 220 | 0,00% | 1.384 | -0,58 | 158,91 | 39,67 | -802,74 | 219.937,80 | 54.904,87 | 274.842,66 |
| 4,50 | 225 | 0,29% | 178.660 | 3,92 | 158,01 | 40,57 | 700.345,63 | 28.230.003,40 | 7.248.219,97 | 35.478.223,37 |
| 4,60 | 230 | 1,49% | 911.828 | 8,42 | 157,10 | 41,48 | 7.677.589,57 | 143.248.137,95 | 37.822.614,66 | 181.070.752,61 |
| 4,70 | 235 | 2,03% | 1.240.409 | 12,92 | 156,20 | 42,38 | 16.026.082,99 | 193.751.870,18 | 52.568.529,18 | 246.320.399,36 |
| 4,80 | 240 | 6,90% | 4.215.239 | 17,42 | 155,30 | 43,28 | 73.429.460,77 | 654.626.593,41 | 182.435.537,43 | 837.062.130,83 |
| 4,90 | 245 | 5,51% | 3.364.084 | 21,92 | 154,40 | 44,18 | 73.740.731,80 | 519.414.643,71 | 148.625.252,33 | 668.039.896,04 |
| 5,00 | 250 | 44,64% | 27.270.243 | 25,17 | 154,75 | 45,08 | 686.392.021,44 | 4.220.070.135,82 | 1.229.342.563,64 | 5.449.412.699,46 |
| 5,16 | 258 | 0,00% | 99 | 27,13 | 158,55 | 46,52 | 2.687,34 | 15.705,01 | 4.607,99 | 20.313,00 |
| 5,20 | 260 | 6,44% | 3.934.568 | 27,61 | 159,50 | 46,89 | 108.633.432,42 | 627.563.653,42 | 184.491.910,40 | 812.055.563,82 |
| 5,30 | 265 | 0,33% | 200.061 | 28,83 | 161,88 | 47,79 | 5.767.758,63 | 32.385.874,68 | 9.560.915,19 | 41.946.789,87 |
| 5,40 | 270 | 2,19% | 1.336.319 | 30,06 | 164,25 | 48,69 | 40.169.734,71 | 219.490.316,91 | 65.065.348,74 | 284.555.665,65 |
| 5,50 | 275 | 13,75% | 8.398.553 | 31,28 | 166,63 | 49,59 | 262.706.752,23 | 1.399.450.963,04 | 416.484.266,08 | 1.815.935.229,12 |
| 5,60 | 280 | 2,98% | 1.823.127 | 32,51 | 169,00 | 50,49 | 59.269.858,77 | 308.108.463,00 | 92.049.682,23 | 400.158.145,23 |
| 5,70 | 285 | 0,00% | 15 | 33,73 | 171,38 | 51,39 | 492,46 | 2.502,15 | 750,29 | 3.252,44 |
| 5,80 | 290 | 0,05% | 29.377 | 34,95 | 173,75 | 52,30 | 1.026.716,36 | 5.104.205,10 | 1.536.402,46 | 6.640.607,56 |
| 5,90 | 295 | 1,44% | 879.965 | 36,17 | 176,13 | 53,20 | 31.828.349,96 | 154.988.312,95 | 46.814.161,41 | 201.802.474,36 |
| 6,00 | 300 | 11,81% | 7.217.672 | 37,40 | 178,50 | 54,10 | 269.940.931,30 | 1.288.354.444,86 | 390.476.053,04 | 1.678.830.497,90 |
| 6,20 | 310 | 0,12% | 74.851 | 39,85 | 183,25 | 55,90 | 2.982.812,35 | 13.716.445,75 | 4.184.170,90 | 17.900.616,65 |
| 6,50 | 325 | 0,02% | 14.531 | 43,51 | 190,38 | 58,61 | 632.235,11 | 2.766.379,76 | 851.650,19 | 3.618.023,89 |
| Totali | | 100,00% | 61.091.065 | | | | 1.640.926.965,27 | 9.811.521.299,76 | 2.869.620.670,74 | 12.681.141.970,50 |
| Diff.: Nuovo Regime - Vecchio Regime | | - | 0 | - | - | - | - 235.310.563,23 | 235.310.563,23 | - | 235.310.563,23 |

Anno 2024

| Nuovo regime - 2024 | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--------------|------------------|--------------------|-------------------|--------|-------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Prezzo €/Pac. | Prezzo €/Kg. | Quota di mercato | Quantità anno 2021 | Ripartizione €/Kg | | | Q.F. | Accisa Totale | IVA | Totale Gettito |
| | | | | Q.F. | Accisa | IVA | | | | |
| 4,35 | 217,5 | 0,00% | 80 | -3,89 | 160,42 | 39,22 | -310,42 | 12.801,52 | 3.129,76 | 15.931,27 |
| 4,40 | 220 | 0,00% | 1.384 | -1,64 | 159,97 | 39,67 | -2.269,83 | 221.404,88 | 54.904,87 | 276.309,75 |
| 4,50 | 225 | 0,29% | 178.660 | 2,86 | 159,07 | 40,57 | 510.966,46 | 28.419.382,57 | 7.248.219,97 | 35.667.602,54 |
| 4,60 | 230 | 1,49% | 911.828 | 7,36 | 158,16 | 41,48 | 6.711.052,17 | 144.214.675,36 | 37.822.614,66 | 182.037.290,01 |
| 4,70 | 235 | 2,03% | 1.240.409 | 11,86 | 157,26 | 42,38 | 14.711.249,55 | 195.066.703,61 | 52.568.529,18 | 247.635.232,80 |
| 4,80 | 240 | 6,90% | 4.215.239 | 16,36 | 156,36 | 43,28 | 68.961.307,59 | 659.094.746,59 | 182.435.537,43 | 841.530.284,01 |
| 4,90 | 245 | 5,51% | 3.364.084 | 20,86 | 155,46 | 44,18 | 70.174.802,25 | 522.980.573,26 | 148.625.252,33 | 671.605.825,59 |
| 5,00 | 250 | 44,64% | 27.270.243 | 24,67 | 155,25 | 45,08 | 672.756.899,84 | 4.233.705.257,42 | 1.229.342.563,64 | 5.463.047.821,06 |
| 5,16 | 258 | 0,00% | 99 | 26,63 | 159,05 | 46,52 | 2.637,81 | 15.754,54 | 4.607,99 | 20.362,53 |
| 5,20 | 260 | 6,44% | 3.934.568 | 27,11 | 160,00 | 46,89 | 106.666.148,24 | 629.530.937,60 | 184.491.910,40 | 814.022.848,00 |
| 5,30 | 265 | 0,33% | 200.061 | 28,33 | 162,38 | 47,79 | 5.667.728,13 | 32.485.905,18 | 9.560.915,19 | 42.046.820,37 |
| 5,40 | 270 | 2,19% | 1.336.319 | 29,56 | 164,75 | 48,69 | 39.501.575,45 | 220.158.476,17 | 65.065.348,74 | 285.223.824,91 |
| 5,50 | 275 | 13,75% | 8.398.553 | 30,78 | 167,13 | 49,59 | 258.507.475,50 | 1.403.650.239,77 | 416.484.266,08 | 1.820.134.505,85 |
| 5,60 | 280 | 2,98% | 1.823.127 | 32,01 | 169,50 | 50,49 | 58.358.295,27 | 309.020.026,50 | 92.049.682,23 | 401.069.708,73 |
| 5,70 | 285 | 0,00% | 15 | 33,23 | 171,88 | 51,39 | 485,16 | 2.509,45 | 750,29 | 3.259,74 |
| 5,80 | 290 | 0,05% | 29.377 | 34,45 | 174,25 | 52,30 | 1.012.028,00 | 5.118.893,46 | 1.536.402,46 | 6.655.295,92 |
| 5,90 | 295 | 1,44% | 879.965 | 35,67 | 176,63 | 53,20 | 31.388.367,24 | 155.428.295,67 | 46.814.161,41 | 202.242.457,08 |
| 6,00 | 300 | 11,81% | 7.217.672 | 36,90 | 179,00 | 54,10 | 266.332.095,32 | 1.291.963.280,84 | 390.476.053,04 | 1.682.439.333,88 |
| 6,20 | 310 | 0,12% | 74.851 | 39,35 | 183,75 | 55,90 | 2.945.386,85 | 13.753.871,25 | 4.184.170,90 | 17.938.042,15 |
| 6,50 | 325 | 0,02% | 14.531 | 43,01 | 190,88 | 58,61 | 624.969,71 | 2.773.639,10 | 851.650,19 | 3.625.289,29 |
| Totali | | 100,00% | 61.091.065 | | | | 1.604.830.890,30 | 9.847.617.374,73 | 2.869.620.670,74 | 12.717.238.045,47 |
| Diff.: Nuovo Regime - Vecchio Regime | | - | 0 | - | - | - | - 271.406.638,20 | 271.406.638,20 | - | 271.406.638,20 |

Dall'anno 2025

| Nuovo regime - 2025 | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|----------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------|-------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|----------------|
| Prezzo €/Pac. | Prezzo €/Kg. | Quota di mercato | Quantità anno 2021 | Ripartizione €/Kg | | | Q.F. | Accisa | IVA | Totale | Totale Gettito |
| | | | | Q.F. | Accisa | IVA | | | | | |
| 4,35 | 217,5 | 0,00% | 80 | -5,21 | 161,74 | 39,22 | -415,76 | 12.906,85 | 3.129,76 | 16.036,61 | |
| 4,40 | 220 | 0,00% | 1.384 | -2,96 | 161,29 | 39,67 | -4.096,76 | 223.231,81 | 54.904,87 | 278.136,68 | |
| 4,50 | 225 | 0,29% | 178.660 | 1,54 | 160,39 | 40,57 | 275.135,78 | 28.655.213,24 | 7.248.219,97 | 35.903.433,22 | |
| 4,60 | 230 | 1,49% | 911.828 | 6,04 | 159,48 | 41,48 | 5.507.439,55 | 145.418.287,98 | 37.822.614,66 | 183.240.902,63 | |
| 4,70 | 235 | 2,03% | 1.240.409 | 10,54 | 158,58 | 42,38 | 13.073.909,81 | 196.704.043,36 | 52.568.529,18 | 249.272.572,34 | |
| 4,80 | 240 | 6,90% | 4.215.239 | 15,04 | 157,68 | 43,28 | 63.397.192,30 | 664.658.861,87 | 182.435.537,43 | 847.094.399,30 | |
| 4,90 | 245 | 5,51% | 3.364.084 | 19,54 | 156,78 | 44,18 | 65.734.210,74 | 527.421.164,77 | 148.625.252,33 | 676.046.417,10 | |
| 5,00 | 250 | 44,64% | 27.270.243 | 24,04 | 155,88 | 45,08 | 655.576.646,62 | 4.250.885.510,64 | 1.229.342.563,64 | 5.480.228.074,28 | |
| 5,16 | 258 | 0,00% | 99 | 26,13 | 159,55 | 46,52 | 2.588,28 | 15.804,07 | 4.607,99 | 20.412,06 | |
| 5,20 | 260 | 6,44% | 3.934.568 | 26,61 | 160,50 | 46,89 | 104.698.864,06 | 631.498.221,78 | 184.491.910,40 | 815.990.132,18 | |
| 5,30 | 265 | 0,33% | 200.061 | 27,83 | 162,88 | 47,79 | 5.567.697,63 | 32.585.935,68 | 9.560.915,19 | 42.146.850,87 | |
| 5,40 | 270 | 2,19% | 1.336.319 | 29,06 | 165,25 | 48,69 | 38.833.416,19 | 220.826.635,43 | 65.065.348,74 | 285.891.984,17 | |
| 5,50 | 275 | 13,75% | 8.398.553 | 30,28 | 167,63 | 49,59 | 254.308.198,77 | 1.407.849.516,50 | 416.484.266,08 | 1.824.333.782,58 | |
| 5,60 | 280 | 2,98% | 1.823.127 | 31,51 | 170,00 | 50,49 | 57.446.731,77 | 309.931.590,00 | 92.049.682,23 | 401.981.272,23 | |
| 5,70 | 285 | 0,00% | 15 | 32,73 | 172,38 | 51,39 | 477,86 | 2.516,75 | 750,29 | 3.267,04 | |
| 5,80 | 290 | 0,05% | 29.377 | 33,95 | 174,75 | 52,30 | 997.339,64 | 5.133.581,82 | 1.536.402,46 | 6.669.984,28 | |
| 5,90 | 295 | 1,44% | 879.965 | 35,17 | 177,13 | 53,20 | 30.948.384,52 | 155.868.278,39 | 46.814.161,41 | 202.682.439,80 | |
| 6,00 | 300 | 11,81% | 7.217.672 | 36,40 | 179,50 | 54,10 | 262.723.259,34 | 1.295.572.116,82 | 390.476.053,04 | 1.686.048.169,86 | |
| 6,20 | 310 | 0,12% | 74.851 | 38,85 | 184,25 | 55,90 | 2.907.961,35 | 13.791.296,75 | 4.184.170,90 | 17.975.467,65 | |
| 6,50 | 325 | 0,02% | 14.531 | 42,51 | 191,38 | 58,61 | 617.704,31 | 2.780.904,50 | 851.650,19 | 3.632.554,69 | |
| Totali | 100,00% | 61.091.065 | | | | | 1.562.612.646,02 | 9.889.835.619,01 | 2.869.620.670,74 | 12.759.456.289,75 | |
| Diff.: Nuovo Regime - Vecchio Regime | | 61.091.065 | | | | | 313.624.882,48 | 313.624.882,48 | | 313.624.882,48 | |

Si evidenzia che, ai fini di tali stime, sono state prese in considerazione le quantità consumate nell'anno 2021 e il PMP-sigarette relativo all'anno 2022.

In secondo luogo, si riportano i seguenti prospetti contenenti le stime, effettuate in base a quanto previsto dall'emendamento in parola, del gettito, espresso in euro, relativo all'anno 2023, all'anno 2024 e all'anno 2025 e seguenti con riferimento all'accisa sulle sigarette.

Si evidenzia che, ai fini di tali stime, sono state prese in considerazione le quantità consumate nell'anno 2021 e il PMP-sigarette relativo all'anno 2022.

In secondo luogo, si riportano i seguenti prospetti contenenti le stime, effettuate in base a quanto previsto dall'emendamento in parola, del gettito, espresso in euro, relativo all'anno 2023, all'anno 2024 e all'anno 2025 e seguenti con riferimento all'accisa sulle sigarette.

Anno 2023

| Nuovo regime 2023 | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------|-------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|----------------|
| Prezzo €/Pac. | Prezzo €/Kg. | Quota di mercato | Quantità anno 2023 | Ripartizione €/Kg | | | Q.F. | Accisa | IVA | Totale | Totale Gettito |
| | | | | Q.F. | Accisa | IVA | | | | | |
| 4,35 | 217,5 | 0,00% | 80 | -3,97 | 160,50 | 39,22 | -316,81 | 12.807,90 | 3.129,76 | 15.937,66 | |
| 4,40 | 220 | 0,00% | 1.384 | -1,72 | 160,05 | 39,67 | -2.380,55 | 221.515,60 | 54.904,87 | 276.420,47 | |
| 4,50 | 225 | 0,29% | 178.660 | 2,78 | 159,15 | 40,57 | 496.673,69 | 28.433.675,34 | 7.248.219,97 | 35.681.895,31 | |
| 4,60 | 230 | 1,49% | 911.828 | 7,28 | 158,24 | 41,48 | 6.638.105,95 | 144.287.621,58 | 37.822.614,66 | 182.110.236,23 | |
| 4,70 | 235 | 2,03% | 1.240.409 | 11,78 | 157,34 | 42,38 | 14.612.016,84 | 195.165.936,33 | 52.568.529,18 | 247.734.465,51 | |
| 4,80 | 240 | 6,90% | 4.215.239 | 16,28 | 156,44 | 43,28 | 68.624.088,48 | 659.431.965,69 | 182.435.537,43 | 841.867.503,12 | |
| 4,90 | 245 | 5,51% | 3.364.084 | 20,78 | 155,54 | 44,18 | 69.905.675,49 | 523.249.700,02 | 148.625.252,33 | 671.874.952,35 | |
| 5,00 | 250 | 44,64% | 27.270.243 | 25,28 | 154,64 | 45,08 | 689.391.748,20 | 4.217.070.409,07 | 1.229.342.563,64 | 5.446.412.972,70 | |
| 5,16 | 258 | 0,00% | 99 | 29,97 | 155,71 | 46,52 | 2.968,65 | 15.423,70 | 4.607,99 | 20.031,69 | |
| 5,20 | 260 | 6,44% | 3.934.568 | 30,41 | 156,70 | 46,89 | 119.650.223,83 | 616.546.862,01 | 184.491.910,40 | 801.038.772,41 | |
| 5,30 | 265 | 0,33% | 200.061 | 31,53 | 159,18 | 47,79 | 6.307.923,33 | 31.845.709,98 | 9.560.915,19 | 41.406.625,17 | |
| 5,40 | 270 | 2,19% | 1.336.319 | 32,66 | 161,65 | 48,69 | 43.644.162,86 | 216.015.888,76 | 65.065.348,74 | 281.081.237,50 | |
| 5,50 | 275 | 13,75% | 8.398.553 | 33,78 | 164,13 | 49,59 | 283.703.135,88 | 1.378.454.579,39 | 416.484.266,08 | 1.794.938.845,47 | |
| 5,60 | 280 | 2,98% | 1.823.127 | 34,91 | 166,60 | 50,49 | 63.645.363,57 | 303.732.958,20 | 92.049.682,23 | 395.782.640,43 | |
| 5,70 | 285 | 0,00% | 15 | 36,03 | 169,08 | 51,39 | 526,04 | 2.468,57 | 750,29 | 3.218,86 | |
| 5,80 | 290 | 0,05% | 29.377 | 37,15 | 171,55 | 52,30 | 1.091.345,15 | 5.039.576,32 | 1.536.402,46 | 6.575.978,77 | |
| 5,90 | 295 | 1,44% | 879.965 | 38,27 | 174,03 | 53,20 | 33.676.277,39 | 153.140.385,52 | 46.814.161,41 | 199.954.546,93 | |
| 6,00 | 300 | 11,81% | 7.217.672 | 39,40 | 176,50 | 54,10 | 284.376.275,22 | 1.273.919.100,94 | 390.476.053,04 | 1.664.395.153,98 | |
| 6,20 | 310 | 0,12% | 74.851 | 41,65 | 181,45 | 55,90 | 3.117.544,15 | 13.581.713,95 | 4.184.170,90 | 17.765.884,85 | |
| 6,50 | 325 | 0,02% | 14.531 | 45,01 | 188,88 | 58,61 | 654.031,31 | 2.744.577,50 | 851.650,19 | 3.596.227,69 | |
| Totali | 100,00% | 61.091.065 | | | | | 1.689.535.388,67 | 9.762.912.876,36 | 2.869.620.670,74 | 12.632.533.547,10 | |
| Differenza | | | | | | | | 186.702.139,83 | | | |

Anno 2024

| Nuovo regime 2024 | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------------|------------------|--------------------|-------------------|--------|-------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|----------------|
| Prezzo €/Pac. | Prezzo €/Kg. | Quota di mercato | Quantità anno 2024 | Ripartizione €/Kg | | | Q.F. | Accisa | IVA | Totale | Totale Gettito |
| | | | | Q.F. | Accisa | IVA | | | | | |
| 4,35 | 217,5 | 0,00% | 80 | -4,98 | 161,51 | 39,22 | -397,40 | 12.888,50 | 3.129,76 | 16.018,25 | |
| 4,40 | 220 | 0,00% | 1.384 | -2,73 | 161,06 | 39,67 | -3.778,43 | 222.913,48 | 54.904,87 | 277.818,35 | |
| 4,50 | 225 | 0,29% | 178.660 | 1,77 | 160,16 | 40,57 | 316.227,49 | 28.614.121,54 | 7.248.219,97 | 35.862.341,51 | |
| 4,60 | 230 | 1,49% | 911.828 | 6,27 | 159,25 | 41,48 | 5.717.159,93 | 145.208.567,60 | 37.822.614,66 | 183.031.182,25 | |
| 4,70 | 235 | 2,03% | 1.240.409 | 10,77 | 158,35 | 42,38 | 13.359.203,85 | 196.418.749,32 | 52.568.529,18 | 248.987.278,50 | |
| 4,80 | 240 | 6,90% | 4.215.239 | 15,27 | 157,45 | 43,28 | 64.366.697,24 | 663.689.356,93 | 182.435.537,43 | 846.124.894,36 | |
| 4,90 | 245 | 5,51% | 3.364.084 | 19,77 | 156,55 | 44,18 | 66.507.950,17 | 526.647.425,34 | 148.625.252,33 | 675.272.677,67 | |
| 5,00 | 250 | 44,64% | 27.270.243 | 24,27 | 155,65 | 45,08 | 661.848.802,56 | 4.244.613.354,70 | 1.229.342.563,64 | 5.473.955.918,34 | |
| 5,16 | 258 | 0,00% | 99 | 29,77 | 155,91 | 46,52 | 2.948,84 | 15.443,51 | 4.607,99 | 20.051,50 | |
| 5,20 | 260 | 6,44% | 3.934.568 | 30,21 | 156,90 | 46,89 | 118.863.310,16 | 617.333.775,68 | 184.491.910,40 | 801.825.686,08 | |
| 5,30 | 265 | 0,33% | 200.061 | 31,33 | 159,38 | 47,79 | 6.267.911,13 | 31.885.722,18 | 9.560.915,19 | 41.446.637,37 | |
| 5,40 | 270 | 2,19% | 1.336.319 | 32,46 | 161,85 | 48,69 | 43.376.899,16 | 216.283.152,46 | 65.065.348,74 | 281.348.501,20 | |
| 5,50 | 275 | 13,75% | 8.398.553 | 33,58 | 164,33 | 49,59 | 282.023.425,19 | 1.380.134.290,08 | 416.484.266,08 | 1.796.618.556,16 | |
| 5,60 | 280 | 2,98% | 1.823.127 | 34,71 | 166,80 | 50,49 | 63.280.738,17 | 304.097.583,60 | 92.049.682,23 | 396.147.265,83 | |
| 5,70 | 285 | 0,00% | 15 | 35,83 | 169,28 | 51,39 | 523,12 | 2.471,49 | 750,29 | 3.221,78 | |
| 5,80 | 290 | 0,05% | 29.377 | 36,95 | 171,75 | 52,30 | 1.085.469,80 | 5.045.451,66 | 1.536.402,46 | 6.581.854,12 | |
| 5,90 | 295 | 1,44% | 879.965 | 38,07 | 174,23 | 53,20 | 33.500.284,30 | 153.316.378,61 | 46.814.161,41 | 200.130.540,02 | |
| 6,00 | 300 | 11,81% | 7.217.672 | 39,20 | 176,70 | 54,10 | 282.932.740,83 | 1.275.362.635,33 | 390.476.053,04 | 1.665.838.688,37 | |
| 6,20 | 310 | 0,12% | 74.851 | 41,45 | 181,65 | 55,90 | 3.102.573,95 | 13.596.684,15 | 4.184.170,90 | 17.780.855,05 | |
| 6,50 | 325 | 0,02% | 14.531 | 44,81 | 189,08 | 58,61 | 651.125,15 | 2.747.483,66 | 851.650,19 | 3.599.133,85 | |
| Totale | | 100,00% | 61.091.065 | | | | 1.647.199.815,20 | 9.805.248.449,83 | 2.869.620.670,74 | 12.674.869.120,57 | |
| Differenza | | | | | | | | 229.037.713,29 | | | |

Dal 2025

| Nuovo regime dal 2025 | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--------------|------------------|------------------------|-------------------|--------|-------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|----------------|
| Prezzo €/Pac. | Prezzo €/Kg. | Quota di mercato | Quantità anno dal 2025 | Ripartizione €/Kg | | | Q.F. | Accisa | IVA | Totale | Totale Gettito |
| | | | | Q.F. | Accisa | IVA | | | | | |
| 4,35 | 217,5 | 0,00% | 80 | -5,68 | 162,21 | 39,22 | -453,26 | 12.944,36 | 3.129,76 | 16.074,11 | |
| 4,40 | 220 | 0,00% | 1.384 | -3,43 | 161,76 | 39,67 | -4.747,26 | 223.882,31 | 54.904,87 | 278.787,18 | |
| 4,50 | 225 | 0,29% | 178.660 | 1,07 | 160,86 | 40,57 | 191.165,77 | 28.739.183,26 | 7.248.219,97 | 35.987.403,23 | |
| 4,60 | 230 | 1,49% | 911.828 | 5,57 | 159,95 | 41,48 | 5.078.880,51 | 145.846.847,01 | 37.822.614,66 | 183.669.461,67 | |
| 4,70 | 235 | 2,03% | 1.240.409 | 10,07 | 159,05 | 42,38 | 12.490.917,62 | 197.287.035,55 | 52.568.529,18 | 249.855.564,73 | |
| 4,80 | 240 | 6,90% | 4.215.239 | 14,57 | 158,15 | 43,28 | 61.416.030,04 | 666.640.024,13 | 182.435.537,43 | 849.075.561,56 | |
| 4,90 | 245 | 5,51% | 3.364.084 | 19,07 | 157,25 | 44,18 | 64.153.091,03 | 529.002.284,48 | 148.625.252,33 | 677.627.536,81 | |
| 5,00 | 250 | 44,64% | 27.270.243 | 23,57 | 156,35 | 45,08 | 642.759.632,32 | 4.263.702.524,95 | 1.229.342.563,64 | 5.493.045.088,58 | |
| 5,16 | 258 | 0,00% | 99 | 29,27 | 156,41 | 46,52 | 2.899,31 | 15.493,04 | 4.607,99 | 20.101,03 | |
| 5,20 | 260 | 6,44% | 3.934.568 | 29,71 | 157,40 | 46,89 | 116.896.025,98 | 619.301.059,86 | 184.491.910,40 | 803.792.970,26 | |
| 5,30 | 265 | 0,33% | 200.061 | 30,83 | 159,88 | 47,79 | 6.167.880,63 | 31.985.752,68 | 9.560.915,19 | 41.546.667,87 | |
| 5,40 | 270 | 2,19% | 1.336.319 | 31,96 | 162,35 | 48,69 | 42.708.739,90 | 216.951.311,72 | 65.065.348,74 | 282.016.660,46 | |
| 5,50 | 275 | 13,75% | 8.398.553 | 33,08 | 164,83 | 49,59 | 277.824.148,46 | 1.384.333.566,81 | 416.484.266,08 | 1.800.817.832,89 | |
| 5,60 | 280 | 2,98% | 1.823.127 | 34,21 | 167,30 | 50,49 | 62.369.174,67 | 305.009.147,10 | 92.049.682,23 | 397.058.829,33 | |
| 5,70 | 285 | 0,00% | 15 | 35,33 | 169,78 | 51,39 | 515,82 | 2.478,79 | 750,29 | 3.229,08 | |
| 5,80 | 290 | 0,05% | 29.377 | 36,45 | 172,25 | 52,30 | 1.070.781,44 | 5.060.140,02 | 1.536.402,46 | 6.596.542,48 | |
| 5,90 | 295 | 1,44% | 879.965 | 37,57 | 174,73 | 53,20 | 33.060.301,58 | 153.756.361,33 | 46.814.161,41 | 200.570.522,74 | |
| 6,00 | 300 | 11,81% | 7.217.672 | 38,70 | 177,20 | 54,10 | 279.323.904,85 | 1.278.971.471,31 | 390.476.053,04 | 1.669.447.524,35 | |
| 6,20 | 310 | 0,12% | 74.851 | 40,95 | 182,15 | 55,90 | 3.065.148,45 | 13.634.109,65 | 4.184.170,90 | 17.818.280,55 | |
| 6,50 | 325 | 0,02% | 14.531 | 44,31 | 189,58 | 58,61 | 643.859,75 | 2.754.749,06 | 851.650,19 | 3.606.399,25 | |
| Totale | | 100,00% | 61.091.065 | | | | 1.609.217.897,62 | 9.843.230.367,41 | 2.869.620.670,74 | 12.712.851.038,15 | |
| Differenza | | | | | | | | 267.019.630,88 | | | |

Si evidenzia che, ai fini di tali stime, sono state prese in considerazione le quantità consumate nell'anno 2021 e il PMP-sigarette relativo all'anno 2022.

Dalle tabelle riportate sopra si evince che gli effetti sul gettito in termini di accisa sulle sigarette, derivanti dell'emendamento in esame, rispetto alla normativa attualmente in vigore, sono pari a 186,70 milioni di euro per il 2023, a 229,04 milioni di euro per il 2024 e a 267,02 milioni di euro a partire dal 2025.

Tenuto conto che gli effetti finanziari ascrivibili alla norma originaria erano pari a +235,31 milioni di euro per il 2023, a +271,41 milioni di euro per il 2024 e a + 313,62 milioni di euro a partire dal 2025, la disposizione in esame relativa alle sigarette determina effetti finanziari pari a -48,61 milioni di euro per il 2023, a -42,37 milioni di euro per il 2024 e a -46,6 milioni di euro a partire dal 2025.

Inoltre, la disposizione modifica le aliquote di accisa relative ai trinciati per sigarette, prevedendo un aumento dell'aliquota di base dal 59 al 60 per cento, a partire dall'anno 2023, e dell'accisa minima da € 130 a € 140 per kg a partire dal medesimo anno (numeri 2 e 5).

Il mercato dei trinciati per sigarette, per il 2023, è stimato in via prudenziale pari a 5.137.310 di kg. Tale stima è stata effettuata a partire dai dati di consumo del 2021 (5.303.303 di kg) ridotti per tener conto della flessione dei consumi dei trinciati per sigarette che si è verificata nei primi 10 mesi del 2022 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (-3,13 per cento).

Ai fini della stima degli effetti finanziari, si tiene conto del fatto che il mercato dei trinciati per sigarette è caratterizzato da prezzi bassi, che rendono assoggettabili all'attuale accisa minima di € 130 il kg la quasi totalità delle quantità immesse sul mercato. In particolare, si stima che 5 milioni di kg siano assoggettati ad aliquota minima e 137.310 kg ad aliquota ordinaria del 60 per cento.

Premesso quanto sopra, si riporta, di seguito, la tabella contenente i parametri utili alla stima del maggior gettito derivante dalla rimodulazione delle aliquote di accisa relative ai trinciati per sigarette.

| | kg | €/kg | | | | | |
|---|-----------|------------------------|---|---|---------------------|-----------------------|--|
| Quantità stimate 2023 | 5.137.310 | prezzo medio ponderato | aliquota di base = 59%; accisa minima = 130 euro/kg 2022 | aliquota di base = 60%; accisa minima = 140 euro/kg 2023 | differenza unitaria | maggiori entrate | |
| Quantità stimate soggette a accisa minima | 5.000.000 | 220 | 130 | 140 | 10 | 50 milioni di euro | |
| Quantità stimate soggette a AO | 137.310 | 237 | 139,8 | 141 | 1,2 | 0,16 milioni di euro | |
| | | | | | | 50,16 milioni di euro | |

Pertanto, il maggior gettito derivante dalla modifica delle aliquote di accisa dei trinciati per sigarette è pari a 50,16 milioni di euro a partire dall'anno 2023.

Quindi, gli effetti complessivi delle disposizioni di cui ai numeri 1, 2, 3 e 5 rispetto alle stime relative a quanto stabilito dall'art. 29 del DDL di bilancio 2023 sono pari a +1,55 milioni di euro per l'anno 2023, a 7,79 milioni di euro per l'anno 2024 e +3,56 milioni di euro a partire dall'anno 2025.

Infine, con la proposta normativa in esame, si provvede a modificare l'articolo 62-quater.1 del testo unico delle accise approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, che disciplina l'imposta di consumo sui "prodotti, diversi dai tabacchi lavorati sottoposti ad accisa, contenenti nicotina e preparati allo scopo di consentire, senza combustione e senza inalazione, l'assorbimento di tale sostanza da parte dell'organismo, anche mediante involucri funzionali al loro consumo" (numero 4).

In particolare, tra le modifiche apportate, la principale, contenuta nel comma 2 della lettera c-bis) del predetto articolo 62-quater.1, prevede che i prodotti contenenti nicotina di cui al comma 1 del medesimo articolo che provengono da uno Stato dell'Unione europea, incluso quindi anche il nostro, potranno essere immessi in consumo da un soggetto appositamente autorizzato dall'Agenzia delle

dogane e dei monopoli il quale, acquistando i prodotti contenenti nicotina dal cedente di uno Stato dell'Unione e introducendoli nel proprio deposito, svolgerà la funzione di "distributore" o "grossista" degli stessi prodotti ai fini della successiva cessione alle rivendite o agli altri esercizi abilitati a venderli al pubblico. Inoltre, a seguito di tale modifica, nella lettera c) del comma 2 dell'articolo 62-quater.1 si è specificato che i medesimi prodotti contenenti nicotina, solo qualora siano provenienti da un altro Stato dell'Unione europea, possano essere immessi in consumo nel territorio nazionale per il tramite di un rappresentante fiscale del soggetto cedente unionale.

Si è quindi provveduto a modificare il comma 3 dell'articolo in questione e ad aggiungere un apposito comma 4-bis, allo scopo di delineare la procedura che devono rispettivamente seguire, per ottenere l'autorizzazione all'istituzione e alla gestione di un deposito di prodotti contenenti nicotina, i soggetti che intendono fabbricare i prodotti di cui al comma 1 e quelli che intendono ricevere i medesimi prodotti provenienti da uno Stato dell'Unione europea.

Con il comma 4-ter viene completata la disciplina della procedura autorizzatoria avviata dai soggetti obbligati al pagamento dell'imposta, ivi incluso il rappresentante fiscale del cedente unionale.

Per definire gli adempimenti del nuovo soggetto obbligato introdotto con il comma 2 della lettera c-bis) della proposta di modifica in esame, si è provveduto ad integrare il comma 5, inerente alla garanzia del pagamento dell'imposta dovuta per ciascun periodo di imposta e il comma 9, il quale prevede che tale soggetto obbligato, al pari degli altri, sia tenuto a chiedere l'inserimento nella prevista tabella di commercializzazione dei prodotti contenenti nicotina che intende immettere in consumo nel territorio dello Stato.

Con il comma 9-bis, si precisa che il soggetto "distributore" è abilitato solo a ricevere i prodotti di cui al comma 1, provenienti da Paesi dell'Unione europea, dei quali effettua l'immissione in consumo nel territorio nazionale attraverso la loro cessione alle rivendite di tabacchi e agli esercizi contemplati nel comma 13 dell'articolo 62-quater.1. Inoltre, nello stesso comma, si indica che, per i prodotti in questione che siano realizzati nel territorio nazionale, l'immissione in consumo si verifica ugualmente all'atto della relativa cessione alle predette rivendite ed esercizi, mentre, per i medesimi prodotti importati da Paesi terzi, essa si verifica all'atto dell'importazione degli stessi.

Il comma 9-ter dispone che sia prestata, da parte del soggetto mittente, una garanzia del pagamento dell'imposta di consumo gravante sui prodotti spediti, determinata in misura pari al 100 per cento della stessa imposta.

Il comma 10 dell'articolo 62-quater.1 inerente all'applicazione, a decorrere dal 1° gennaio 2023, di appositi contrassegni di legittimazione sui singoli condizionamenti dei prodotti contenenti nicotina, viene aggiornato con la previsione dell'adozione di una determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli al fine di stabilire le modalità per l'approvvigionamento dei predetti contrassegni di legittimazione.

Infine, viene modificato l'ultimo comma dell'articolo 62-quater.1, il comma 16, al fine di demandare alla determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli ivi prevista anche la fissazione del contenuto e delle modalità di presentazione dell'istanza ai fini dell'autorizzazione da rilasciare al soggetto "distributore", nonché l'individuazione della documentazione di accompagnamento e delle modalità con le quali i prodotti contenenti nicotina sono movimentati, nella fase antecedente alla relativa immissione in consumo, tra i soggetti fabbricanti dei prodotti in parola e i soggetti "distributori" degli stessi.

In merito agli aspetti di natura finanziaria delle disposizioni di cui al numero 4, si evidenzia che ad essa non si ascrivono ulteriori effetti in relazione al gettito erariale rispetto a quelli stimati nella relazione tecnica concernente l'art. 3-novies della Legge 30 dicembre 2021, n. 228, in quanto le modifiche effettuate hanno natura amministrativa e procedurale.

Pertanto, gli effetti complessivi delle disposizioni in esame sono pari a +1,55 milioni di euro per l'anno 2023, a 7,79 milioni di euro per l'anno 2024 e +3,56 milioni di euro a partire dall'anno 2025.

Art. 31. Al pari della norma introdotta con l'articolo 31 del DDL Bilancio 2023, anche l'emendamento in esame non è stimabile in termini finanziari, per cui allo stesso non si ascrivono effetti di gettito. Le eventuali entrate affluiscono al medesimo fondo.

Art. 34. Le modifiche apportate alle previsioni di cui ai commi 1 e 4 dell'articolo 34 del DDL Bilancio 2023 hanno carattere essenzialmente redazionale e mirano a puntualizzare che l'emersione delle crypto-attività detenute al 31 dicembre 2021, che non siano state oggetto di dichiarazione, avviene mediante presentazione di apposita istanza secondo il modello approvato da un Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate; si tratta del medesimo provvedimento direttoriale a cui il comma 4 della norma in esame rinvia anche ai fini della definizione delle modalità di attuazione della procedura di regolarizzazione ivi disciplinata. Alle modifiche introdotte dall'emendamento in esame non si ascrivono effetti di gettito.

Art. 37. La norma in esame, nel dar seguito all'interpretazione delle SS.UU. per quanto attiene la non applicabilità della previsione del comma 9bis.3 dell'articolo 6 del DLgs 471/97, dispone che anziché applicare la sanzione di cui al comma 1 del predetto articolo 6 (sanzione per indebita documentazione o registrazione) si applica la sanzione di cui al comma 6 dell'articolo 6 (illegittima detrazione). Non si ascrivono effetti finanziari alla presente disposizione il cui gettito confluirà in apposito fondo.

Art. 40. La disposizione non comporta nuovi oneri per la finanza pubblica, in quanto non modifica l'ambito di applicazione dell'articolo 40 già preso in considerazione in sede di stima degli effetti finanziari della originaria formulazione della norma.

Art. 42. La disposizione, con riguardo alle lettera a) b) c) ed i) comporta effetti positivi che prudenzialmente non vengono stimati, rinviando ai dati di consuntivo.

Le restanti parti del presente emendamento sono dirette a dare organicità alla definizione anticipata delle controversie tributarie, attualmente di numero rilevante, consentendo, innanzitutto, al giudice di verificare l'effettiva intenzione del contribuente di pervenire ad una vantaggiosa soluzione del contenzioso e nello stesso tempo contemperare l'interesse dell'amministrazione finanziaria ad uno smaltimento dell'arretrato senza pregiudicare il gettito di entrata nelle casse erariali. Per tale motivo, la modifica di cui al *comma 12* fissa un termine perentorio entro cui il contribuente ha l'onere di depositare la domanda di sospensione della controversia davanti al giudice competente, nonché la copia del versamento delle somme che è tenuto a pagare o, se beneficiario di una rateizzazione delle stesse, dell'importo della prima rata di quanto dovuto. Per effetto della richiesta e della prova del pagamento effettuato, per consentire l'accesso alla definizione agevolata del contenzioso tributario, il giudizio è sospeso fino al 31 dicembre 2024.

Si tratta di una disposizione di natura procedurale che non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

I successivi interventi, invece, di particolare rilievo, riguardano il giudizio di legittimità, sempre in relazione alla materia della definizione agevolata tributaria, davanti alla Corte di cassazione, per i quali si cerca di favorire lo smaltimento delle pendenze e l'eliminazione dell'arretrato con sensibili effetti organizzativi e assicurazione di immediate, concrete e dirette entrate per le casse dello Stato.

Vengono, di conseguenza, introdotti i *commi 12-bis e 14-bis* all'articolo 42 in esame. Nella specie, il *comma 12-bis* prevede che in caso di deposito di attestazione comprovante il versamento degli importi o della prima rata di cui si è detto riguardo al comma 12, si ha *de plano* l'estinzione del giudizio a seguito di decreto del Presidente della sezione o, se è stata fissata l'udienza per la decisione, a seguito di ordinanza pronunciata in camera di consiglio. *Si prevede che le spese processuali rimangano a*

carico del contribuente che ha presentato la richiesta di cui si è appena detto, non incidendo sulla finanza pubblica.

Per quanto riguarda l'estinzione del giudizio di cassazione, si rappresenta che la disposizione ha natura procedurale e non comporta riflessi negativi per la finanza pubblica, in quanto l'eventuale minor gettito di entrata che potrebbe derivare dalla mancata riscossione del contributo unificato, relativo alle fattispecie disciplinate dalla normativa in materia, ai sensi dell'articolo 13, comma 1-quater del T.U. delle spese di giustizia per i ricorsi davanti alla Corte di cassazione, potrà essere ampiamente compensato dal contestuale versamento degli importi dovuti a seguito della richiesta di definizione agevolata nonché dal venir meno degli effetti derivanti dai possibili esiti sfavorevoli per lo Stato, a seguito di soccombenza dell'ente tributario rappresentativo, che comporta maggiori oneri, quali la condanna alle spese processuali e di lite e l'eventuale risarcimento del contribuente.

Il comma 14-bis, invece, disciplina, per i procedimenti dichiarati estinti ai sensi del comma 12-bis, le impugnazioni dei provvedimenti di diniego della definizione agevolata delle controversie, diniego che deve essere notificato entro il 31 luglio 2024 con le modalità previste per la notifica degli atti processuali. Infatti, sebbene i procedimenti siano dichiarati estinti, a seguito della presentazione dell'istanza di cui al predetto comma 12-bis, la concessione dell'agevolazione è subordinata, comunque, all'istruttoria della procedura di definizione che consente di acclarare la sussistenza dei requisiti. In caso di insussistenza è pronunciata la revocazione del provvedimento di estinzione.

La norma ha carattere procedurale e precettivo soggiacendo allo stesso regime previsto per le impugnazioni secondo le disposizioni di cui all'art. 391-bis c.p.c. e non determina oneri aggiuntivi per la finanza pubblica dal momento che le attività ad essa connesse, di natura istituzionale, potranno essere fronteggiate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Infine, si segnala la natura definitiva della modifica del comma 15, alinea, che si limita ad una migliore individuazione delle controversie trattate. La disposizione, pertanto, non è suscettibile di determinare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Art.46. Introduce una differente applicazione (cd. annullamento parziale) della disposizione di stralcio dei debiti di importo residuo fino a 1.000 euro – comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni – risultanti dai singoli carichi affidati dagli enti creditori all'Agente della riscossione dal 2000 al 2015, prevista dall'art. 46 del disegno di legge di bilancio 2023, per i crediti affidati dagli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali.

In particolare, per i crediti affidati dagli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali è previsto che l'annullamento automatico sia limitato alle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, sanzioni e interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e non per il capitale e le somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che resteranno interamente dovute.

Inoltre, sempre con riferimento ai carichi affidati dagli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, per quanto concerne le sanzioni irrogate per violazioni del Codice della Strada, nonché le altre sanzioni amministrative diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali, l'annullamento parziale si applicherà limitatamente agli interessi, comunque denominati (ivi compresi quelli di cui all'art. 27, sesto comma, della legge n. 689/1981) e non investirà sanzioni e somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che resteranno dovute per l'intero ammontare.

Resta ferma la facoltà degli enti in argomento di deliberare con apposito provvedimento, avvalendosi delle forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, la non applicazione della misura di annullamento parziale sopra descritto.

Per la quantificazione degli impatti dell'emendamento in commento, considerando prudenzialmente che nessuno di tali enti deliberi la non applicazione del cd. annullamento parziale, si è proceduto a stimare i minori effetti negativi rispetto a quelli già individuati nella relazione tecnica di accompagnamento allo stralcio previsto dall'art. 46 del disegno di legge di bilancio 2023, derivanti dalle limitazioni introdotte dall'emendamento stesso.

In particolare, con riferimento all'annullamento dei singoli carichi di importo residuo fino a mille euro affidati dal 2000 al 2015 per i quali sono ancora in corso i pagamenti relativi alla definizione dei carichi pregressi prevista dal decreto-legge n. 119 del 2018 (cd. "Rottamazione-ter"), l'annullamento opera per la sola componente degli interessi di ritardata iscrizione a ruolo, lasciando al contribuente l'onere del pagamento della quota capitale o della sanzione nel caso di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada. L'impianto normativo della misura agevolativa di definizione dei carichi pregressi prevista dal decreto-legge n. 119 del 2018, prevedeva già, infatti, l'abbattimento delle sanzioni e degli interessi di mora, nonché delle maggiorazioni di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, nel caso di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada.

Con riferimento alla perdita di riscossione ordinaria da ruolo derivante dall'annullamento dei singoli carichi di importo residuo fino a mille euro affidati dal 2000 al 2015, atteso che l'annullamento per i carichi affidati da tali enti sarà parziale invece che integrale, è stato determinato il minore impatto negativo sulla riscossione ordinaria da ruolo (compresa quella conseguente a piani di rateizzazione concessi ai sensi dell'art 19 del d.P.R. n. 602 del 1973) derivante dall'annullamento parziale dei carichi per i quali era ancora in essere un'aspettativa di riscossione.

In aggiunta ai minori impatti negativi sulle entrate da riscossione ruoli è stato, inoltre, stimato il minore impatto sulla quota prevista dalla Relazione Tecnica di accompagnamento alla Legge n. 234/2021 (art. 1, commi da 14 al 23) a copertura degli oneri a carico del bilancio dello Stato per la defiscalizzazione degli oneri di funzionamento del servizio nazionale della riscossione. Ciò in quanto l'annullamento parziale non determina, sulle componenti escluse dal predetto annullamento, il venir meno del cd. aggio da riversare al bilancio dello Stato, come previsto dall'art. 1, commi da 14 al 23, della Legge n. 234/2021 che ha modificato il sistema di remunerazione del servizio nazionale della riscossione. Infine, considerato che sui carichi oggetto dell'annullamento parziale rimangono dovute le somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, è stata stimata la riduzione della misura del rimborso a carico dello Stato, in 10 rate annuali di pari importo dal 2023 al 2032, previsto ai sensi del comma 3 dell'art. 46 del disegno di legge di bilancio 2023.

| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | TOT |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Impatto su entrate attese da Rottamazione Ter | 32,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32,6 |
| Impatto su riscossione ordinaria | 10,7 | 9,4 | 2,5 | 5,7 | 8,3 | 11,9 | 7,9 | 4,0 | 2,6 | 1,3 | 64,3 |
| Impatto sulle entrate da riscossione ruoli | 43,3 | 9,4 | 2,5 | 5,7 | 8,3 | 11,9 | 7,9 | 4,0 | 2,6 | 1,3 | 96,9 |
| di cui: | | | | | | | | | | | |
| Erario | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Enti previdenziali | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Altri enti | 43,3 | 9,4 | 2,5 | 5,7 | 8,3 | 11,9 | 7,9 | 4,0 | 2,6 | 1,3 | 96,9 |
| Recupero quota a copertura degli oneri a carico del bilancio dello Stato (aggio di riscossione) | 1,72 | 0,25 | 0,05 | 0,08 | 0,07 | 0,03 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,21 |
| Minori Rimborsi spese proc. esecutive e diritti di notifica a carico dell'erario | 5,5 | 55,0 |

Art. 47. L'emendamento elimina l'esclusione dal perimetro applicativo della misura agevolativa prevista dall'art. 47 del disegno di legge di Bilancio 2023 delle sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.

Al contempo, per tale fattispecie di crediti iscritti a ruolo, analogamente a quanto già previsto per le sanzioni irrogate per violazioni del codice della strada, il debitore che decida di aderire, con propria istanza, alla definizione agevolata dovrà corrispondere l'importo della sanzione, ma non sarà tenuto, per converso, a pagare gli interessi, comprese le maggiorazioni di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge n. 689/1981, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

Per la quantificazione degli impatti dell'emendamento in commento, è stata considerata la situazione del magazzino dei carichi ancora da riscuotere, relativi a sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali, affidati dagli enti tra il 2000 e il 30 giugno 2022 (in precedenza esclusi dalla possibilità di definizione agevolata), pari a circa 39 miliardi di euro, di cui 17 miliardi per interessi, comprese le maggiorazioni di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge n. 689/1981.

Basandosi sul tasso medio di adesione stimato nella Relazione Tecnica di accompagnamento al disegno di legge di Bilancio 2023 (1,84%) è stato determinato il gettito atteso dai pagamenti da parte dei contribuenti che aderiranno alla nuova misura agevolativa per tale fattispecie di carichi.

Analogamente a quanto previsto nella citata Relazione Tecnica, infine, è stata stimata la flessione della riscossione ordinaria legata alla quota parte delle sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali che si stima sarebbero state prevedibilmente rimosse, al lordo delle componenti abbuonate, attraverso l'ordinaria attività di recupero oppure per il tramite di rateizzazioni di pagamento e la correlata riduzione della quota prevista dalla Relazione Tecnica di accompagnamento alla Legge n. 234/2021 (art. 1, commi da 14 al 23) a copertura degli oneri a carico del bilancio dello Stato per la defiscalizzazione degli oneri di funzionamento del servizio nazionale della riscossione.

In sintesi, per il periodo 2023-2032, la stima dell'impatto sul gettito derivante dall'emendamento in commento, considerando l'adesione da parte dei contribuenti nel numero massimo di rate previsto per il pagamento, è riepilogato nella seguente tabella:

Dati in milioni di euro

| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | TOT |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|---------------|
| Gettito atteso Rottamazione-Quater | 81,0 | 81,0 | 81,0 | 81,0 | 81,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 405,0 |
| Erario | 39,7 | 39,7 | 39,7 | 39,7 | 39,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 198,5 |
| Enti previdenziali | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 137,5 |
| Altri enti | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 69,0 |
| Impatto su riscossione ordinaria da Rottamazione Quater | -93,1 | -77,1 | -53,0 | -49,8 | -46,8 | -42,1 | -32,7 | -21,1 | -9,4 | -2,3 | -427,4 |
| Erario | -45,6 | -37,8 | -26,0 | -24,4 | -22,9 | -20,6 | -16,0 | -10,3 | -4,6 | -1,1 | -209,3 |
| Enti previdenziali | -31,7 | -26,2 | -18,0 | -16,9 | -15,9 | -14,3 | -11,1 | -7,2 | -3,2 | -0,8 | -145,3 |
| Altri enti | -15,8 | -13,1 | -9,0 | -8,5 | -8,0 | -7,2 | -5,6 | -3,6 | -1,6 | -0,4 | -72,8 |
| TOTALE Impatto sulle entrate da riscossione ruoli | -12,1 | 3,9 | 28,0 | 31,2 | 34,2 | -42,1 | -32,7 | -21,1 | -9,4 | -2,3 | -22,4 |
| Erario | -5,9 | 1,9 | 13,7 | 15,3 | 16,8 | -20,6 | -16,0 | -10,3 | -4,6 | -1,1 | -10,8 |
| Enti previdenziali | -4,2 | 1,3 | 9,5 | 10,6 | 11,6 | -14,3 | -11,1 | -7,2 | -3,2 | -0,8 | -7,8 |
| Altri enti | -2,0 | 0,7 | 4,8 | 5,3 | 5,8 | -7,2 | -5,6 | -3,6 | -1,6 | -0,4 | -3,8 |
| Minore quota a copertura degli oneri a carico del bilancio dello Stato (aggio di riscossione) | -3,7 | -2,0 | -1,0 | -0,7 | -0,4 | -0,1 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -8,0 |

Art. 50-bis. La norma in commento prevede, al fine di ottimizzare i servizi informatici strumentali al servizio nazionale della riscossione, la cessione del ramo di azienda.

Il corrispettivo di cessione è pari al valore patrimoniale del ramo d'azienda alla data della cessione.

L'operazione, come previsto dal comma 5 della presente disposizione, non comporta maggiori oneri a carico della finanza pubblica; i corrispettivi contrattuali previsti per l'erogazione dei servizi informatici da parte di Sogei S.p.A. sono definiti dai rapporti convenzionali sottoscritti tra le parti (ai

sensi del comma 2) e la spesa annuale è fissata sulla base del budget approvato dall'Ente. Risulta pertanto sufficiente, a legislazione vigente, lo stanziamento annuale introdotto dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234, a favore dell'agente di riscossione nazionale.

Art. 51-bis. La disposizione – al comma 1 – proroga il termine previsto dal comma 9 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 146 del 2021 – attualmente fissato al 31 ottobre 2023 dall'articolo 38 del decreto-legge n. 144 del 2022, come modificato dalle legge di conversione 17 novembre 2022, n. 175 – entro il quale le imprese che hanno indebitamente utilizzato in compensazione il credito d'imposta di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 145 del 2013 e che intendono procedere al riversamento spontaneo dei relativi importi, senza l'applicazione di sanzioni e interessi, sono tenute ad inviare all'Agenzia delle entrate la apposita richiesta.

La misura non determina effetti dato che la proroga riguarda un adempimento comunicativo che non incide sul riversamento che avviene sempre nella stessa annualità.

Relativamente alla misura di cui al comma 2 non si ascrivono effetti, dato il tenore procedurale della stessa.

Art. 51-ter. La disposizione interviene all'articolo 8 del DL 73/2022, limitando l'ambito soggettivo a coloro che sottopongono il proprio bilancio d'esercizio a revisione legale dei conti.

In particolare, con l'intervento in esame non sarà più necessario presentare una dichiarazione integrativa per attribuire valenza fiscale alla correzione degli errori qualora il bilancio sia stato sottoposto a revisione.

Alla disposizione non si ascrivono effetti, tenuto conto del carattere procedurale dell'intervento

Art. 110-bis. Il comma 1 della proposta normativa in esame, avente natura interpretativa, chiarisce con riferimento ai tributi locali l'ambito applicativo dell'articolo 1, comma 328, della legge n. 205/2017, come modificato dall'articolo 58-quater del D.L. n. 124/2019. In particolare, il comma 1 stabilisce che l'Accademia dei Lincei sia esente dalle imposte immobiliari anche relativamente agli immobili non direttamente utilizzati per le proprie finalità istituzionali.

Il successivo comma 2 prevede però che, a decorrere dall'anno 2023, per l'Accademia dei Lincei trovano applicazione le disposizioni di esenzione previste ai fini IMU relativamente agli immobili posseduti e utilizzati dagli enti non commerciali e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciale delle attività indicate dall'articolo 7, comma 1 – lett. i) del D.Lgs n. 504/92. Per la valutazione degli effetti finanziari si ritiene che, stante la previsione di cui al comma 2 in vigore dal 2023, la disciplina prevista dal comma 1 possa riguardare, in via retroattiva, i rapporti eventualmente pendenti, incluso i contenziosi, relativamente all'IMU dovuta per gli immobili non direttamente utilizzati per le finalità istituzionali dell'Accademia. Al riguardo, sulla base degli ultimi dati catastali disponibili si stima un gettito IMU dovuto su base annua per gli immobili posseduti dall'Accademia ma che risultano locati ovvero non utilizzabili per le proprie finalità istituzionali di circa 0,65 milioni di euro. Pur in assenza di dati puntuali circa i rapporti pendenti in corso, tenuto conto dei versamenti comunque effettuati, nell'ipotesi di giudizi per contenziosi in essere favorevoli ai Comuni, si stima un ammontare di minor gettito potenziale pari a 2,1 milioni di euro. Prudenzialmente la stima viene effettuata tenuto conto che i Comuni possono accertare anche l'imposta dovuta e non versata per la quota Stato, e considerando un importo dovuto relativamente a tre annualità. In relazione alla previsione del comma 2 non si ascrivono sostanziali effetti ritenendo che gli eventuali effetti negativi non siano superiori a quanto previsto a legislazione vigente dal citato comma 328 dell'articolo 1, della legge n. 205/2017.

Art. 146-bis. Le disposizioni in esame adeguano la vigente normativa IMU al fine di tenere conto della L.R. n. 17/2022 con la quale la Regione Friuli Venezia-Giulia ha istituito l'imposta locale

immobiliare autonoma (ILIA) che dal 2023 sarà applicata nel territorio di tale Regione in sostituzione dell'IMU. Analogamente a quanto già previsto per l'IMI, istituita dalla Provincia di Bolzano, e per l'IMIS, istituita dalla Provincia di Trento, con la modifica al comma 772 dell'articolo 1 della legge n. 160/2019 si prevede, a decorrere dal periodo di imposta successivo in corso al 31 dicembre 2022, l'estensione all'ILIA delle vigenti disposizioni che regolano la deducibilità dell'IMU ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni e l'indeducibilità ai fini dell'IRAP. Al riguardo non si ascrivono oneri ulteriori per la finanza pubblica rispetto a quanto già indicato nelle attuali previsioni di bilancio in considerazione del carattere sostitutivo dell'ILIA rispetto all'IMU e della circostanza che per i fabbricati produttivi le aliquote massime dell'ILIA risultano inferiori a quelle dell'IMU.

Art. 146-ter. L'articolo 1, comma 756, della Legge n. 160/2019 prevede che i comuni possono diversificare le aliquote IMU considerando solo le fattispecie individuate da un apposito prospetto da approvarsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, non ancora approvato ma che risulta in corso di definizione. Si osserva che la disposizione in esame ha natura procedurale e non si ascrivono effetti di natura finanziaria.

Al fine di evitare criticità applicative, la proposta normativa di cui al secondo alinea precisa le aliquote IMU applicabili per gli immobili ubicati in comuni che non dovessero attenersi alle fattispecie definite dal decreto (una volta che il provvedimento sarà emanato). In particolare, si prevede che nel caso in esame saranno applicate le aliquote IMU di base.

Trattandosi di un'ipotesi meramente eventuale che troverebbe applicazione solo in caso di futuro inadempimento degli enti interessati alla disposizione in esame non si ascrivono effetti di natura finanziaria.

Art. 146-quater. La proposta in esame estende ai terreni ubicati nel Comune di Campofelice di Fitalia l'esenzione IMU prevista dall'articolo 1, comma 758 - lettera d) - della legge n. 160/2019. L'agevolazione in esame riguarda i terreni posseduti e condotti da soggetti diversi dagli imprenditori agricoli professionali e dai coltivatori diretti, iscritti nella previdenza agricola. Per i terreni posseduti e condotti da tali soggetti, infatti, vige l'esenzione di cui alla lettera a) del medesimo comma 758.

Sulla base dei dati relativi ai versamenti IMU afferenti i terreni interessati si stima una perdita di gettito su base annua di circa 115mila euro, da ristorare al Comune di Campofelice di Fitalia.

Art. 146-quinquies La proposta in esame modifica il comma 818 dell'articolo 1 della legge n. 160/2019 precisando la portata della disposizione relativa all'applicazione del canone unico patrimoniale nelle strade che attraversano i centri abitati con popolazione superiore a 10mila abitanti. La disposizione recepisce il corrente indirizzo interpretativo del MEF e non si ascrivono effetti in termini di gettito complessivo.

Art. 146-sexsies La disposizione in esame ha carattere procedurale e non si ascrivono effetti di natura finanziaria.

